Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione

(2000/C 337 E/42)

COM(2000) 492 def. — 2000/0208(CNS)

(Presentata dalla Commissione 28 luglio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terzo comma e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro [1] dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali (BCN) immettono in circolazione banconote denominate in euro e che gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro; è dunque necessario adottare rapidamente un sistema di protezione, di modo che possa essere operativo prima dell'immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

(2) È necessario definire ai fini del presente regolamento taluni concetti, quali la falsificazione di moneta denominata in euro, i dati tecnici, operativi e strategici, nonché designare le autorità nazionali competenti.

(3) Nella sua decisione quadro del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni della tutela contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro [2], il Consiglio ha adottato alcune misure per garantire che l'euro sia protetto in modo adeguato sul piano penale.

(4) La decisione del Consiglio del 29 aprile 1999 ha esteso il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento [3].

(5) Conformemente all'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), il centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida della BCE [4] centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.

(6) Il quadro tecnico per il trattamento delle contraffazioni di monete in euro, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2000, prevede la raccolta sistematica da parte della Banca centrale europea di informazioni tecniche relative alla falsificazione dell'euro, l'istituzione — a livello europeo — di un Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) per l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro e, a livello nazionale, dei Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC).

(7) L'istituzione del Centro tecnico-scientifico europeo è prevista, a titolo temporaneo, quale entità amministrativa separata nell'ambito della Zecca di Parigi (scambio epistolare tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese); i compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento.

(8) La Banca centrale europea raccoglie e elabora tutti i dati tecnici relativi sia alle banconote false in euro sia alle monete metalliche false in euro.

(9) Le banconote false denominate in euro detenute e sequestrate devono essere trasmesse per identificazione alle banche centrali nazionali (o ai centri nazionali di analisi — CNA); le monete metalliche false devono essere trasmesse ai centri nazionali di analisi delle monete.

(10) È necessario che gli enti creditizi ed i cambiavalute siano obbligati a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità competenti i falsi in euro.

(11) È opportuno istituire una Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro; in considerazione del mandato conferito all'Europol, tale Unità, di cui occorre precisare le funzioni, deve essere creata e gestita dall'Europol, che ha espresso la propria disponibilità al riguardo. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie, nell'ambito delle disposizioni applicabili all'Europol, per garantire che tale Unità possa esercitare le sue funzioni, definite dal presente regolamento, e che disponga delle risorse necessarie.

(12) Occorre creare un sistema di informazione anticontraffazione dell'euro gestito dall'Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro; tale sistema si incentra su una base di dati operativi e strategici in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 13 della Convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929, al fine di potenziare l'efficacia delle attività di prevenzione e di individuazione dei falsi in euro.

---

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

[2] GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

[3] Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), GU C 316, del 27.11.1995, pag. 2 e decisione del Consiglio del 29.4.1999 che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, GU C 149 del 28.5.1999, pag. 17 e rettifica GU C 229, 12.8.1999, pag. 14.

[4] Indirizzo della Banca centrale europea del 26 agosto 1998 relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (BCE/1999/3), GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32, articolo 3.

(13) Occorre precisare i compiti dell'Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro per quanto riguarda la comunicazione alle autorità competenti dell'analisi e del seguito dato ai casi di falsificazione dell'euro e precisare i suoi obblighi in materia di cooperazione tecnica e operativa, nonché la sua collaborazione con le autorità competenti nazionali e europee per una rapida diffusione delle informazioni e per facilitare la cooperazione operativa.

(14) Per garantire uno scambio di dati aggiornati, completi e omogenei, occorre prevedere la centralizzazione a livello nazionale delle informazioni operative e strategiche nonché obblighi di comunicazione.

(15) Si deve prevedere la reciproca assistenza tra le autorità competenti, oltre ad un meccanismo di assistenza immediata e di circolazione rapida dell'informazione (sistema di allarme rapido); detto sistema deve essere gestito dall'Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro; gli Stati membri dovranno adottare a tal fine le misure necessarie.

(16) Occorre, per quanto riguarda l'utilizzo dell'euro nei paesi terzi come valuta per transazioni internazionali, prevedere norme di cooperazione per i casi di falsificazione nei paesi terzi.

(17) La riservatezza e la protezione dei dati personali devono essere garantite applicando i principi della direttiva 95/46/CE ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente regolamento; detti principi valgono anche se i trattamenti di dati personali esulano dal campo di applicazione della menzionata direttiva come definito nell'articolo 3; i dati relativi alla sicurezza tecnica rientrano tra i dati per i quali vige l'obbligo del segreto professionale.

(18) Onde assicurare la continuità con i lavori degli esperti in materia di falsificazione dell'euro che hanno ispirato i lavori preparatori della Commissione, è utile cercare di organizzare periodicamente delle riunioni informative ed uno scambio di pareri tra i principali operatori della prevenzione e della lotta anticontraffazione. In questo contesto, si terranno anche in considerazione le azioni in materia di formazione rivolte alle autorità nazionali o dei paesi terzi al fine di assicurare la complementarità delle iniziative adottate ai livelli nazionale ed europeo. A tal fine, la Commissione ha istituito nell'ambito del suo Comitato consultivo un gruppo specifico per la protezione delle banconote e delle monete in euro dalla falsificazione, composto da rappresentanti degli Stati membri esperti in materia di contraffazione, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea, del Centro tecnico-scientifico europeo, dell'Unità di cui all'articolo 7, dell'Europol e dell'Interpol.

(19) Lo scambio centralizzato delle informazioni sui casi individuati di falsificazione di monete in euro tra le autorità nazionali competenti è un complemento indispensabile, che permette di conferire al meccanismo di protezione, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'intervento previsto a livello europeo, una portata operativa tale da ottimizzare, su scala comunitaria, tutte le azioni che mirano a garantire la credibilità dell'euro; tale elemento è indissociabile dalle misure necessarie all'introduzione rapida dell'euro come moneta unica degli Stati membri partecipanti.

(20) Le misure da adottare in relazione alla falsificazione dell'euro riguardano la Comunità per le sue competenze attinenti alla moneta unica; la protezione giuridica dell'euro non può essere assicurata in modo soddisfacente dai soli Stati membri, dato che le banconote e le monete in euro avranno corso legale oltre i confini territoriali degli Stati membri.

(21) Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri nell'applicazione del diritto penale nazionale ai fini della protezione dell'euro dalla contraffazione, né l'indipendenza delle autorità giudiziarie nazionali.

(22) Come partecipanti potenziali alla moneta unica anche gli Stati membri che non hanno adottato l'euro hanno interesse alla sua protezione giuridica e la loro cooperazione è necessaria per garantire una protezione efficace; affinché il presente regolamento si applichi anche nei confronti dei suddetti Stati membri, l'articolo 308 è aggiunto come base giuridica in combinato disposto con l'articolo 123, paragrafo 4, terzo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

DEFINIZIONI E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. «banconote false in euro» o «monete false in euro», le banconote o le monete metalliche denominate in euro che sono state:

   — fabbricate o alterate senza autorizzazione delle autorità di emissione competenti,

   — fabbricate usando attrezzature o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni alle quali le autorità competenti possono emettere moneta,

   — immesse in circolazione in violazione dei diritti e delle condizioni alle quali le autorità competenti possono emettere moneta;

2. «contraffazione» o «falsificazione di monete» in relazione all'euro, i comportamenti descritti agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 ([1]) relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

3. «dati tecnici», i dati che si riferiscono alle descrizioni delle caratteristiche che distinguono le banconote o le monete metalliche autentiche dalle banconote o dalle monete di dubbia natura (descrizione tecnica del tipo di falso);

4. «dati operativi», i dati relativi ai reati connessi alla falsificazione, compresi i dati di carattere personale necessari ai fini dell'assistenza alle inchieste e alle indagini in loco allo scopo di migliorarne l'efficacia;

5. «dati strategici», i dati connessi agli obiettivi di valutazione dei rischi il cui interesse va al di là del trattamento di un caso specifico già oggetto d'indagine o che può essere oggetto di un'indagine;

6. «Convenzione di Ginevra», la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 ([2]).

Articolo 2

Autorità nazionali competenti

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono «per autorità nazionali competenti» le autorità appositamente designate dagli Stati membri:

— ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false in euro, in particolar modo le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati;

— ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati tecnici relativi alle monete false in euro, in particolar modo le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati;

— ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati operativi e strategici relativi alla falsificazione dell'euro, in particolar modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della Convenzione di Ginevra;

— ai fini dell'accertamento, della raccolta di fatti, dell'azione penale o delle sanzioni.

2. Ogni Stato membro invia alla Banca centrale europea, alla Commissione e all'Europol un elenco delle autorità designate.

([1]) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

([2]) Società delle Nazioni, Raccolta dei trattati n. 2623 (1931), pag. 372

TITOLO 2

DATI TECNICI

Articolo 3

Raccolta e accesso

1. I dati tecnici relativi alle banconote false e alle monete false in euro provenienti dagli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati. La Banca centrale europea provvede altresì alla raccolta delle informazioni tecniche relative alle banconote false o alle monete false in euro provenienti dai paesi terzi.

2. Le autorità nazionali competenti e, in funzione delle rispettive competenze, la Commissione e l'Europol hanno accesso diretto alle informazioni tecniche della Banca centrale europea.

Articolo 4

Obbligo di trasmissione delle banconote false in euro ai fini della loro identificazione

1. Le autorità nazionali competenti per l'individuazione o la raccolta delle banconote false in euro trasmettono immediatamente all'organismo nazionale autorizzato copia di ogni tipo di banconota falsa in euro, affinché vi sia analizzata ed identificata, assieme alle informazioni tecniche e statistiche di cui dispongono. L'organismo nazionale autorizzato trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di falso corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.

2. La suddetta procedura si applica anche se sono in corso delle indagini giudiziarie, a meno che non sia assolutamente necessario utilizzare tutti i falsi come elementi probatori.

3. La Banca centrale europea comunica immediatamente alle autorità interessate il risultato finale della sua analisi.

Articolo 5

Obbligo di trasmissione delle monete false in euro ai fini della loro identificazione

1. Ogni Stato membro istituisce o designa un Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

2. Le autorità nazionali competenti per l'individuazione o la raccolta delle monete false in euro trasmettono immediatamente al Centro nazionale di analisi delle monete copia di ogni tipo di moneta metallica falsa in euro, assieme alle informazioni tecniche e statistiche di cui dispongono. Il Centro nazionale di analisi delle monete trasmette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) qualsiasi nuovo tipo di falso corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultimo; a tale scopo, la Banca centrale europea mette a disposizione dei Centri nazionali di analisi delle monete i dati tecnici relativi alle monete false in euro di cui dispone.

3. La suddetta procedura si applica anche se sono in corso delle indagini giudiziarie, a meno che non sia assolutamente necessario utilizzare tutti i falsi come elementi probatori.

4. Il Centro tecnico-scientifico europeo analizza e classifica le monete false in euro e comunica immediatamente alla Banca centrale europea e alle autorità interessate il risultato finale della sua analisi.

Articolo 6

Obblighi degli enti creditizi

1. Gli enti creditizi, ai sensi della direttiva 2000/12/CE [1], nonché gli istituti la cui attività consiste nello scambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, ritirano dalla circolazione e trasmettono alle autorità nazionali competenti tutte le banconote false e le monete false in euro. A tal fine, essi verificano in modo adeguato l'autenticità delle banconote e delle monete in euro che ricevono.

2. Gli istituti ai sensi del primo paragrafo che, per negligenza o intenzionalmente, non adempiono agli obblighi di cui al paragrafo 1, sono passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro un anno dall'adozione del presente regolamento, comunicano al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea il testo delle disposizioni adottate a tal fine.

TITOLO 3

DATI OPERATIVI E STRATEGICI

Articolo 7

Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro

1. Gli Stati membri provvedono a che una Unità di lotta contro la falsificazione dell'euro (di seguito denominata «Unità») sia costituita dall'Europol e che sia gestita come entità amministrativa dell'Europol.

2. L'Unità gestisce, nell'ambito del sistema di informazione dell'Europol, un sistema di scambio, di raccolta e di analisi delle informazioni operative e strategiche.

Articolo 8

Compiti dell'Unità

Gli Stati membri assicurano che l'Unità:

— contribuisca a rafforzare l'efficacia degli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di prevenzione e di lotta contro la falsificazione dell'euro;

— garantisca la comunicazione regolare di informazioni alle autorità competenti, alla Banca centrale europea e alla Commissione sul seguito delle attività di falsificazione dell'euro ai fini dell'analisi strategica. Tali informazioni riguardano in particolare i tipi di falsificazione, la localizzazione geografica delle attività di falsificazione e le pratiche utilizzate per tali attività;

— su richiesta o di propria iniziativa, fornisca l'assistenza necessaria alle autorità competenti degli Stati membri e a quelle dei paesi terzi, nell'esercizio delle loro funzioni di prevenzione e di lotta contro la falsificazione dell'euro. Tale assistenza comprende il supporto scientifico;

— cooperi, nei limiti delle loro rispettive competenze, con la Banca centrale europea e la Commissione ai fini dell'analisi operativa e strategica e della protezione dell'euro dalla contraffazione. Rientra in tale cooperazione la possibilità che la Banca centrale europea e la Commissione, in funzione delle loro rispettive responsabilità, consultino in maniera continuativa il sistema di scambio, di raccolta e di analisi delle informazioni operative e strategiche dell'Unità.

Articolo 9

Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale

Ogni Stato membro adotta adeguate misure onde assicurare che tutte le informazioni raccolte a livello nazionale in relazione a casi di falsificazione dell'euro siano comunicate all'ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 12 della Convenzione di Ginevra, fin dal primo accertamento amministrativo o sequestro giudiziario.

Articolo 10

Obbligo di comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono a che gli uffici centrali nazionali, di cui all'articolo 12 della Convenzione di Ginevra, comunichino al sistema di informazione di cui all'articolo 7, attraverso l'Unità nazionale dell'Europol, tutti i casi individuati di contraffazione dell'euro, fin dal primo accertamento amministrativo o sequestro giudiziario. Gli uffici centrali nazionali hanno accesso diretto a detto sistema di informazione.

2. Le informazioni riguardano l'identificazione del dossier, l'identificazione del falso, le circostanze della scoperta del falso, le circostanze del sequestro, le persone implicate, i collegamenti con altri dossier (cfr. allegato 1).

3. Gli Stati membri provvedono a che gli uffici centrali nazionali tengano regolarmente aggiornate le informazioni e comunichino in ogni caso le informazioni relative alla fase della procedura e al seguito dell'azione penale. Se necessario ai sensi del diritto nazionale, essi richiedono a tal fine l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

[1] GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

TITOLO 4

COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA

Articolo 11

Reciproca assistenza

Gli Stati membri provvedono a che, su domanda di un'autorità nazionale competente richiedente, l'autorità nazionale competente richiesta comunichi a questa, trasmettendone se necessario copia all'Unità di cui all'articolo 7, qualsiasi informazione e dato che possa esserle utile ai fini della prevenzione, della ricerca e della lotta contro la falsificazione dell'euro.

Articolo 12

Assistenza immediata e diffusione rapida delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono a che l'Unità di cui all'articolo 7 si doti di un sistema di messaggistica atto a consentire un'azione immediata e adeguata.

2. Il sistema di messaggistica (allarme rapido) è operante 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. È interattivo con il sistema di informazioni operative e strategiche, permette una trasmissione facile di immagini e di fotografie e dei messaggi di risposta. Prevede in ogni caso l'identificazione del messaggio, del tipo di falso interessato, delle persone implicate, dell'intervento richiesto (cfr. allegato 2).

Articolo 13

Aspetti esterni

1. Gli Stati membri garantiscono che l'Unità di cui all'articolo 7 raccolga le informazioni operative e strategiche relative agli atti di falsificazione dell'euro provenienti dai paesi terzi.

2. Con i paesi terzi è istituita una cooperazione che, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione relative alla prevenzione delle attività illegali, prevede anche l'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la falsificazione dell'euro.

3. Quando ricevono informazioni relative a casi di falsificazione dell'euro verificatisi in un paese terzo, le autorità nazionali competenti, con il supporto dell'Europol e della Commissione, acconsentono a mettere a disposizione, ai fini di prevenzione e di individuazione, i loro servizi competenti compresi gli agenti di collegamento. Tale obbligo è indipendente dal fatto che il caso di falsificazione possa o meno presentare un collegamento con il territorio dello Stato membro che fornisce l'assistenza.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Protezione dei dati e riservatezza

Gli Stati membri, le istituzioni e gli altri organismi si impegnano a garantire, per i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente regolamento, un livello di protezione dei dati pari almeno a quello derivante dall'applicazione dei principi della direttiva 95/46 CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati relativi alla sicurezza tecnica rientrano tra quelli per i quali vige l'obbligo del segreto professionale.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO 1

SISTEMA DI INFORMAZIONI OPERATIVE E STRATEGICHE

(informazioni e dati standardizzati)

1. **Identificazione del dossier**

Numero di identificazione della comunicazione:

Data della comunicazione:

Autorità responsabile della comunicazione:

Numero di riferimento interno:

Fase della procedura:
- indagine amministrativa
- indagine di polizia giudiziaria
- azione penale
- procedimento giudiziario

Servizio da contattare:
- denominazione:
- numero di telefono:
- numero di fax:
- E-mail:

2. **Identificazione del falso**

	Banconote	Monete metalliche
Valore facciale:	500 EUR	2 EUR
	200 EUR	1 EUR
	100 EUR	50 cent
	50 EUR	20 cent
	20 EUR	10 cent
	10 EUR	5 cent
	5 EUR	2 cent
		1 cent

Serie:

Indicatore di classificazione della contraffazione (Counterfeit class identifier) - (BCE):

Numero della macchina

Numero di serie:

Numero della piastra:

Faccia nazionale della moneta metallica:

BE	FR	LUX
DE	IR	NL
ES	IT	AU
PT	FIN	EL

Quantitativo:

Strumenti o oggetti sequestrati o identificati:

3. **Circostanze della scoperta del falso**

Data della scoperta:

Luogo del ritrovamento o del recupero:

sulla persona detentrice
presso il luogo di fabbricazione
in un altro luogo
ente finanziario o bancario
verifica nel luogo della messa in circolazione
apparecchi di pagamento automatici, distributori di biglietti
banca centrale nazionale

Scoperta nella fase di:

fabbricazione
importazione (CE)
esportazione (fuori CE)
trasporto
vendita/acquisto/scambio
messa in circolazione

Luogo della messa in circolazione:

commercio/distribuzione
cambio
altri
agenzia bancaria

Luogo del ritrovamento:

Stato:
codice postale:
città:

4. **Contesto del ritrovamento**

Elementi che hanno consentito di scoprire il falso:

Origine o provenienza (diversa dal luogo di messa in circolazione):

Modus operandi, circostanze particolari:

Dichiarazioni dell'ultimo detentore:

5. **Persone implicate**

FOTO

Cognome:
Nome:
Alias:
Data di nascita:
Luogo di nascita: Nazionalità:
Indirizzo: Via:
C.A.P.:
città:
Stato:

Ruolo:
- produttore
- importatore
- esportatore
- trasportatore
- detentore
- detentore in buona fede
- membro di un'organizzazione criminosa

Posizione della persona/delle persone:
- arrestata
- sospetta
- sentita come testimone
- non identificata

Veicolo utilizzato: Targa:

Elementi di identificazione o caratteristiche particolari (pericolosità ..., nome dell'organizzazione criminosa):

6. **Connessioni con altri dossier:** .....
.....
.....
.....

N. di comunicazione:

Precedenti giudiziari:

ALLEGATO 2

Sistema di allarme rapido

1. **Identificazione del messaggio**

Identificazione dell'emittente:
Generalità della persona da contattare:
Cognome:
Nome:
Indirizzo dell'ufficio:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Data del messaggio:
Destinatario:
Copie a:
Numero di identificazione della comunicazione presso la banca dati operativa:
Allegati: immagine della contraffazione (facoltativa)
foto della persona sospetta
altri

2. **Tipo di falso di cui trattasi**

	Banconote	Monete metalliche
Valore facciale:	500 EUR	2 EUR
	200 EUR	1 EUR
	100 EUR	50 cent
	50 EUR	20 cent
	20 EUR	10 cent
	10 EUR	5 cent
	5 EUR	2 cent
		1 cent

Indicativo del tipo di contraffazione (Counterfeit class identifier) (BCE)

Fase: produzione
prima apparizione sul mercato
distribuzione più ampia

Qualificazione provvisoria del pericolo che presenta la contraffazione:

molto pericolosa
pericolosa
da sorvegliare

3. **Persone implicate**

Cognome:
Nome:
Alias:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo: via:
C.A.P.:
Città:
Stato:

Ruolo presunto:
produttore
importatore
esportatore
trasportatore
detentore
membro di un'associazione per delinquere
determinante
sconosciuto

Elementi di identificazione o caratteristiche particolari (pericolosità, . . . nome dell'associazione per delinquere):

4. **Intervento richiesto**

Per quanto riguarda le persone coinvolte:

sorveglianza discreta, pedinamento
controllo, intercettazione
audizione come testimone
arresto, numero del mandato
richiesta di mutua assistenza:
in preparazione in corso

Per quanto riguarda la contraffazione:
comunicazione al settore bancario
avviso al pubblico
avvio di indagini